

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1769 - AATO 3 MARCHE CENTRO-MACERATA - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Roma, 17 maggio 2021

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3  
MARCHE CENTRO - MACERATA

Nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'art. 22 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 4 maggio 2021, ha adottato il parere richiesto dall'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata (di seguito "A.A.T.O.") con riguardo alla compatibilità dell'utilizzo del contratto di rete di cui al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i. per ottemperare al requisito di unicità della gestione del servizio idrico integrato (di seguito "S.I.I.") prevista dal Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006).

L'A.A.T.O. ha chiesto all'Autorità *"se il contratto di rete, sottoscritto fra i gestori, che manterranno la loro autonomia giuridica e patrimoniale possa configurare un modello di aggregazione affinché la Scrivente possa ritenere legittimamente perseguito il fine dell'unicità della gestione per il superamento della frammentazione delle gestioni (esistenti), come richiede la legge e ciò nel momento in cui dovrà adottare i provvedimenti di competenza per assentire l'affidamento del S.I.I."*. Gli affidatari in essere del S.I.I. hanno, infatti, rappresentato all'A.A.T.O. la possibilità di presentare un progetto per superare l'attuale frammentazione e pervenire all'unicità della gestione richiesta per legge attraverso la stipula di un contratto di rete ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.

L'Autorità rileva, in prima battuta, che esula dalle competenze attribuitele dalla legge n. 287/90 il fornire interpretazioni autentiche delle previsioni di legge e delle modalità per ottemperare legittimamente alle prescrizioni in esse contenute, e quindi, nel caso di specie, la valutazione della rispondenza o meno dell'istituto del "contratto di rete" al fine indicato dal legislatore di "unicità" della gestione del S.I.I. per superare la frammentazione delle gestioni esistenti.

In merito all'istituto giuridico del contratto di rete tra imprese, si ricorda, in ogni caso, che l'Autorità, il 17 maggio 2011, ha adottato una *"Comunicazione relativa all'istituto delle reti di imprese, così come disciplinate dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge /n. 5/2009, come convertito in legge n. 33/2009, e s.m.i."*, pubblicata in Bollettino n. 17/2011, in cui ha preso atto della finalità dell'istituto stesso di consentire, in periodi di crisi economica, alle piccole e medie imprese, che rappresentano larga parte del tessuto economico nazionale, di collaborare per affrontare in modo più efficiente ed efficace le sfide di un mercato sempre più globalizzato, senza perdere la propria autonomia. In tale contesto, tuttavia, l'Autorità ha evidenziato le potenziali criticità concorrenziali

dell'istituto, sottolineandone, di conseguenza, la compatibilità “*con i principi e le leggi in materia antitrust soltanto laddove esso sia chiaramente inteso ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti, e non invece ad alterare le normali dinamiche concorrenziali presenti nel mercato*”.

Con riguardo, invece, alle modalità di affidamento del S.I.I., inerenti al tema della concorrenza per il mercato nella scelta del gestore di un servizio pubblico di rilevanza economica, l'Autorità ricorda che il Legislatore ha individuato, in aderenza con le previsioni dell'ordinamento euro-unitario, come uniche modalità alternative per la selezione del fornitore: (i) l'affidamento diretto c.d. *in house providing*; (ii) l'esternalizzazione della gestione mediante affidamento a società scelta con gara a evidenza pubblica o (iii) l'affidamento a società mista pubblico-privata con selezione del socio privato attraverso gara a c.d. doppio oggetto, mirante contestualmente ad affidare il servizio e a selezionare il socio privato operativo. A tali modalità soltanto l'A.A.T.O. potrà, quindi, fare riferimento nelle proprie decisioni di affidamento, svolgendo altresì tutti gli adempimenti a tal fine previsti dalla normativa vigente per giustificare la correttezza della scelta effettuata.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**AS1770 - COMUNE DI COURMAYEUR (AO) - PAGAMENTO NELLE AREE DI SOSTA TRAMITE SMARTPHONE**

Roma, 3 giugno 2021

Comune di Courmayeur

In relazione alla richiesta di parere formulata da codesto Comune, pervenuta in data 5 maggio 2021, in ordine alla corretta gestione del sistema di pagamento delle aree di sosta mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche per *smartphone* - attività affidata alla società *in house* Centro Servizi Courmayeur S.r.l. (di seguito, CSC o la Società), mediante apposito contratto di servizio - l'Autorità, nella riunione del 25 maggio 2021, ha formulato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni.

Nella richiesta di parere, codesto Comune ha evidenziato le seguenti circostanze: *i.* CSC, allo stato, ha sottoscritto un accordo per l'erogazione del servizio di vendita di titoli di sosta dematerializzati con un unico operatore economico; *ii.* la scelta di non estendere ad altri operatori la possibilità di erogare il servizio risiede sia nelle modeste dimensioni del Comune di Courmayeur, che conta meno di tremila abitanti, sia in un'esigenza di semplificazione degli oneri amministrativi e gestionali gravanti sulla Società, anch'essa di esigue dimensioni e dotata di poche unità di personale; *iii.* nello scorso mese di febbraio, un altro operatore del settore ha richiesto a CSC l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di cui trattasi; *iv.* la Società, pur consapevole di quanto rilevato dall'Autorità nel suo parere *AS1198 - Modalità di affidamento dei servizi di pagamento della sosta su strisce blu in aree comunali tramite smartphone*<sup>1</sup>, per le ragioni sopra evidenziate, non vorrebbe accogliere la predetta istanza, dovendo bilanciare il principio di concorrenza con quello dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Ciò posto, l'Autorità non può che ribadire quanto già espresso nel proprio precedente parere *AS1198* - richiamato anche da codesto Comune - nel quale ha ritenuto che il servizio di pagamento *mobile* (tramite *smartphone*) della sosta su strisce blu si configuri quale attività commerciale a valore aggiunto - diversa e complementare al servizio pubblico locale di gestione della sosta a pagamento su strada - il cui rischio di impresa grava esclusivamente sull'operatore che la svolge. Si tratta, infatti, di un'attività aperta alla concorrenza, in grado di finanziarsi esclusivamente con i proventi pagati dagli utenti (c.d. redditività *stand alone*), disposti a pagare un sovrapprezzo per usufruire di servizi aggiuntivi quali, per esempio, la possibilità di versare l'importo per la sosta direttamente dal proprio cellulare ed esattamente corrispondente al minutaggio di permanenza.

Per quanto riguarda le problematiche sollevate da codesto Comune, che richiama – peraltro in modo generico e non supportato da alcuna evidenza – un'esigenza di semplificazione degli oneri amministrativi e gestionali gravanti sulla società *in house* CSC, l'Autorità rileva che - come evidenziato anche nel citato parere - tali oneri, ove effettivamente presenti, potrebbero essere traslati

---

<sup>1</sup> Parere del 10 giugno 2015, pubbl. in Boll. 24/2015.

in capo al nuovo operatore che intende accedere a questo mercato, al momento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

A ciò si aggiunga che il Comune di Courmayeur, pur avendo dimensioni e numero di abitanti ridotti, rappresenta una località turistica molto rinomata, che attrae un notevole flusso di vacanzieri sia nella stagione invernale che in quella estiva. Pertanto, non solo i residenti, ma anche i turisti potrebbero essere interessati a godere di una "connettività di rete", ossia a poter utilizzare la medesima applicazione già installata sul proprio *smartphone* per pagare la sosta sulle strisce blu.

Alla luce di quanto esposto, l'Autorità ritiene, quindi che, al fine di favorire la concorrenza "nel" mercato tra gli operatori del settore, non sia giustificato un eventuale rifiuto di autorizzazione alla prestazione da parte di un nuovo gestore del servizio di pagamento mobile della sosta nel Comune di Courmayeur.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**AS1771 - COMUNE DI TRIESTE - RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE**

Roma, 25 giugno 2021

Comune di Trieste

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 22 giugno 2021, ha inteso formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in relazione alle criticità concorrenziali, non giustificate da esigenze di interesse generale, derivanti dagli atti amministrativi di codesto Comune (Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 17 giugno 2019, avente ad oggetto "*L.R. 22/2006 e s.m.i. - gestione Demanio Marittimo statale con finalità turistico ricreativa - art.1 commi 683-684 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (finanziaria 2019). Ricognizione concessioni demaniali vigenti alla data del 1° gennaio 2019 - presa d'atto e adempimenti conseguenti*") e la conseguente Deliberazione di Giunta Comunale n. 484 del 23 novembre 2020, avente ad oggetto "*L.R. 22/2006 e s.m.i. - gestione Demanio Marittimo statale con finalità turistico ricreativa - art.1 commi 683-684 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (finanziaria 2019) - proroga delle concessioni al 31.12.2033: pubblicazione avviso*"), relativi alla proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere.

In particolare, a partire dal primo dei suddetti atti amministrativi, il Comune di Trieste ha esteso la durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base in particolare di quanto previsto dall'articolo 1, commi 682, 683 e 684, della Legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033).

In linea generale, l'Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l'uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l'individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l'espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica<sup>1</sup>.

Al riguardo, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati Membri l'abolizione delle restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l'esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, una normativa nazionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza 25 settembre 2009, n. 5765, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2019, n. 7874; nonché, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002.

In tal senso si è espressa anche l'ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

<sup>2</sup> Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.*

Inoltre, la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi) prevede, all'articolo 12, che *“qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati Membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”* (par. 1), e che, in tali casi, *“l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”* (par. 2).

Come noto, gli Stati Membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi eurounitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della Direttiva citata, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione<sup>3</sup>. In tal senso, l'Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico-ricreative<sup>4</sup> – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato osservato che nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un'esclusiva, o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l'affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distortivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Si ricorda, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, tutte le amministrazioni nazionali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute ad applicare le disposizioni del diritto europeo, disapplicando le norme nazionali da esse non conformi; cfr., *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa 103/88, *Fratelli Costanzo c. Comune di Milano*, nonché nella causa C-224/97, *Ciola* e nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

In tal senso, la Corte di Giustizia ha ribadito, da ultimo nella sentenza del 4 dicembre 2018, caso C-378/17, che *“il principio del primato del diritto dell'Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato Membro di dare pieno effetto alle norme dell'Unione”* (par. 39), e ha ricordato che la disapplicazione della norma interna confliggente con la normativa europea costituisce un obbligo dello Stato Membro *“in tutte le sue articolazioni”* ossia che l'obbligo di disapplicare riguarda anche *“tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, il diritto dell'Unione”* (par. 38). In proposito si vedano altresì, *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal SpA*, nella causa C-119/05, *Lucchini*, nella causa C-614/14, *Ognyanov* e nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, *«SEGRO» Kft*.

<sup>4</sup> Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 12 dicembre 2018 ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/1990 (AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018).

<sup>5</sup> Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato un disallineamento tra la normativa nazionale che dispone la proroga delle concessioni e la normativa eurounitaria, evidenziando la necessità per le Amministrazioni Pubbliche di disapplicare la normativa nazionale in modo da garantire che la selezione degli operatori economici interessati avvenga in ogni caso tutelando la concorrenza, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi, *par condicio*, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

In proposito cfr., *ex multis*, TAR Veneto, sentenza n. 218/2020, TAR Puglia, sentenza n. 36/2020, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7874/2019, cit.; nonché, da ultimo, proprio sul tema della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, TAR Toscana, sentenza n. 363/2021, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416, cit., e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002, cit.. In particolare, nelle ultime due sentenze citate, il Consiglio di Stato ha statuito, nel primo caso, che *“qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte”*, e, nel secondo caso, che *“il nuovo contesto è connotato dalla presa in considerazione dell'efficacia del quadro giuridico unionale, ricavabile, a sostegno della tesi del Comune, dalla nota sentenza Corte UE Promoimpresa del 14 luglio 2016 come un quadro giuridico che impone la procedura selettiva, ove il Comune decida di esternalizzare la gestione degli arenili a fini turistico-ricreativi per la scarsità della risorsa predetta”*.

In particolare in tema di disapplicazione della normativa nazionale confliggente con quella unionale, si richiamano altresì, da ultimo, TAR Sicilia, sentenza n. 504 del 15 febbraio 2021 (dove il Giudice ha indicato che *“[...] d) anche il funzionario pubblico, nel dare attuazione alla legge, deve applicare la fonte normativa prevalente e, quindi, nel contrasto fra diritto europeo immediatamente vincolante e disciplina nazionale, deve assegnare prevalenza al primo; [...] f) quanto esposto rende superflua ogni altra considerazione, ma può, comunque, aggiungersi che le osservazioni della Corte di Giustizia in*

Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere<sup>6</sup>, l'Autorità ha più volte sottolineato<sup>7</sup> che è nell'interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.

La concessione di proroghe in favore dei concessionari esistenti, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Da ultimo, nella recente segnalazione ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90 in merito a "*Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021*" del 22 marzo 2021<sup>8</sup>, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Autorità ha osservato come l'affidamento delle concessioni tramite procedure competitive consenta la piena valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane che, come riconosciuto anche all'articolo 1, comma 675, della stessa legge n. 145/2018, rappresenta un elemento strategico per il sistema economico del Paese.

Tali principi sono stati di recente confermati dal TAR Toscana<sup>9</sup>, che ha integralmente accolto il ricorso *ex* articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 con cui la scrivente Autorità ha impugnato un provvedimento (emesso da altra Amministrazione comunale) di tenore analogo a quello qui in esame, riconoscendo così la piena legittimità dell'intervento dell'Autorità, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla disposizione sopra citata, in materia di proroga automatica, senza gara, di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative<sup>10</sup>.

---

*ordine all'obbligo di disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con il diritto comunitario non costituiscono un <<obiter dictum>>, ma consistono in affermazioni rese in sede di rinvio pregiudiziale e relative alla corretta interpretazione dei Trattati in relazione al caso deciso, cioè in occasione del puntuale assolvimento dei compiti istituzionali propri di tale organo, con la conseguenza che la relativa pronuncia risulta vincolante") e TAR Campania, sentenza n. 265 del 29 gennaio 2021 (dove il Giudice ha rilevato che "L'assunto attoreo di avvenuta proroga automatica quindicennale del rapporto instaurato con le pregresse concessioni demaniali marittime si infrange, pertanto, contro l'indirizzo giurisprudenziale disapplicativo delle norme legislative dilatorie emanate in subiecta materia, propugnato anche da questa Sezione nelle sentenze n. 1697 del 2 ottobre 2019 e n. 221 del 10 febbraio 2020, e ispirato all'arresto sancito in materia dalla Corte di Giustizia UE, sez. V, nella citata sentenza 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15").*

<sup>6</sup> Si ricorda, inoltre, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nello stabilire che l'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che riguardano risorse naturali scarse, debba necessariamente realizzarsi attraverso una procedura di selezione tra candidati potenziali nel rispetto di tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità, ha posto in rilievo che una normativa nazionale che preveda una proroga *ex lege* della data di scadenza di tali concessioni equivale a un rinnovo automatico in contrasto con il dettato dell'articolo 12, par. 2, della Direttiva 2006/123/CE (cfr. CGUE, Sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, cit.).

<sup>7</sup> Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, AS 1684 – *Osservazioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio*, in Bollettino n. 28/2020. Si vedano, inoltre, le segnalazioni AS 135 – *Proroghe delle concessioni autostradali*, in Bollettino n. 19/98; AS491 – *Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 – *Regime concessorio presente nel porto di Livorno*, in Bollettino n. 12/2014; AS1137 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*, in Bollettino n. 27/2014.

<sup>8</sup> Cfr. AS1730 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, in Boll. n. 13/2021.

<sup>9</sup> Cfr. sentenza n. 363 dell'8 marzo 2021, cit..

<sup>10</sup> In particolare, il TAR Toscana ha annullato la Determina Dirigenziale n. 408 del 21 maggio 2020 del Comune di Piombino, oggetto di parere motivato dell'Autorità ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 (cfr. AS1701 – *Comune di Piombino (LI): concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Bollettino n. 41/2020), con la quale l'ente locale in questione aveva avviato la procedura per la proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime insistenti sul territorio comunale senza dar corso alla procedura comparativa prevista dall'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. In tale pronuncia, il giudice amministrativo ha espressamente affermato che il Comune

Alla luce di tutto quel che precede, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento dei citati atti amministrativi per contrarietà della stessa ai principi ed alla disciplina eurounitaria sopra richiamata. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nei provvedimenti amministrativi in parola integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, dunque, gli atti amministrativi comunali in questione si pongono in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibili di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi.

L'Autorità auspica, pertanto, che codesto Comune modifichi le disposizioni indicate eliminando le distorsioni concorrenziali evidenziate, come sopra precisato.

L'Autorità invita, altresì, codesto Comune a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni normative nazionali che prevedono la proroga automatica senza gara delle concessioni, per contrasto delle stesse con la normativa eurounitaria di cui all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, ed espletare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari, una volta scadute le concessioni in essere.



**AS1772 - COMUNE DI CAMOGLI (GE) - PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE**

Roma, 25 giugno 2021

Comune di Camogli

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 22 giugno 2021, ha inteso formulare alcune osservazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in relazione alle criticità concorrenziali, non giustificate da esigenze di interesse generale, derivanti dalla procedura amministrativa intervenuta nel corso dell’anno 2019 e dal conseguente atto amministrativo di codesto Comune (Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 18 febbraio 2021, avente ad oggetto “*Atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime*”), relativi alla proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere.

In particolare, mediante l’atto amministrativo da ultimo richiamato, il Comune di Camogli non ha modificato gli esiti della procedura amministrativa intervenuta nel corso dell’anno 2019, ossia l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, commi 682, 683 e 684, della Legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033), nonché dall’articolo 182, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall’articolo 100, comma 1, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (nella parte in cui tali norme si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga *ex lege* delle concessioni demaniali marittime).

In linea generale, l’Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica<sup>1</sup>.

Al riguardo, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati Membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l’esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, una normativa nazionale che consente la

---

<sup>1</sup> Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza 25 settembre 2009, n. 5765, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2019, n. 7874; nonché, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002.

In tal senso si è espressa anche l’ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.